

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 43

Adunanza 22 ottobre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RIVAROSSA - VARIANTE PARZIALE
N. 4 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1400-233846/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI, MARIA PIA BRUNATO e BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Rivarossa risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 28-4162 del 12.12.1994;
- ha approvato le seguenti Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41:
 - Variante Parziale n. 1, con deliberazione C.C. n. 18 del 05/03/1998;
 - Variante Parziale n. 2, con deliberazione C.C. n. 10 del 29/02/2000;
 - Variante Parziale n. 3, con deliberazione C.C. n. 43 del 02/11/2000;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 31/08/2002, la Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 11/09/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Rivarossa sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 1.371 abitanti (al 1997);

- superficie territoriale di 1.101 ettari dei quali 376 in pianura e 725 in collina; 813 ettari presentano pendenze inferiori al 5°, 273 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 15 ettari con pendenze superiori ai 20°; nella porzione di territorio di pianura, 192 ettari appartengono alla Classe II^a della Capacità d'Uso dei Suoli. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 514 ettari, che costituisce il **42%** dell'intero territorio comunale;
 - risulta compreso nel Circondario di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "*Area Ciriè*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 20 (tratto di collegamento con la S.P. n. 39) e n. 39 ed è interessato dal progetto di nuovo tracciato della ex S.S. n. 460;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Malone, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio della Valle, Rio Verdeis e il Torrente Mignana;
 - la Provincia di Torino, ha approvato con deliberazione G.P. n. 1338-251781 del 05/12/2000 uno studio riguardante l'asta del Torrente Malone, inviato per l'approvazione all'Autorità di Bacino del Fiume Po;
 - tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita "*Riserva Naturale Orientata della Vauda*" che interessa una superficie comunale di 154 ettari;
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10005 "*Vauda*", che interessa una superficie comunale di 155 ettari;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Rivarossa, con la deliberazione testè citata, propone la soppressione di alcune aree destinate a servizi pubblici (ex art. 21 L.R. n. 56/77) previste nell'abitato dal P.R.G.C. vigente, accorpendole e rilocalizzandole in una zona periferica del territorio, individuata con la sigla "*S 17-25-42-58-59*", con molteplici destinazioni d'uso (*Istruzione, Pesa comunale - lavatoio, Parcheggi, Centro sociale, Centro sanitario - Assistenziale*) in località "*Diletta*". L'area, ubicata in fregio ad una strada provinciale, è destinata, in base a quanto contenuto nella *Relazione Illustrativa*, alla costruzione di una scuola elementare e di una casa di riposo.

La nuova area ha una superficie pari a mq 58.916; tale rilocalizzazione non modifica la quantità complessiva delle aree da destinare a servizi;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

consultato il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 07/10/2002, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Rivarossa, adottato con deliberazione C.C. n. 21 del 31/08/2002:

- a) in linea generale si riscontra che la Variante parziale propone la soppressione di alcune aree destinate a servizi pubblici (ex art. 21 L.R. n. 56/77) previste nell'abitato dal P.R.G.C. vigente, accorpendole e rilocalizzandole in una zona periferica del territorio, ai margini della Riserva Naturale della Vauda, in un ambito non urbanizzato e non contiguo ad aree residenziali esistenti o previste dal Piano regolatore.

In considerazione a quanto sopra evidenziato, si invita il Comune a verificare attentamente la congruità di quanto proposto, ricordando che le aree destinate a servizi, devono essere collocate in posizione facilmente accessibile dalle aree residenziali, per il migliore utilizzo delle stesse; tale orientamento è peraltro confermato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto "*Legge Regionale 29 luglio 1997, n. 41*", la quale precisa: "*Con le Varianti Parziali possono essere rilocalizzate pari quantità (di edificabilità e/o di superficie) di aree edificabili a medesima destinazione d'uso (residenziali, produttive, per servizi, ecc.), semprechè tali modifiche non producano gli effetti di cui alla lettera a) del 4° comma.*

Le rilocalizzazioni devono essere realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore, secondo le disposizioni previste dalla lettera f) del 4° comma e dal 7° comma: in caso contrario, la modifica sarebbe strutturale in quanto inciderebbe sostanzialmente sul disegno di Piano";

b) si rileva inoltre che l'area in questione, nella quale potrebbero essere realizzate numerose tipologie di servizi pubblici, tra le quali una scuola elementare e di una casa di riposo, si trova in fregio ad una viabilità provinciale di collegamento tra la S.P. n. 20 e la S.P. n. 39; la strada provinciale è attualmente sterrata, con la carreggiata di larghezza pari a circa m 2,50 e priva di marciapiedi.

La Provincia non ha in programma interventi di potenziamento della suddetta viabilità nè a medio nè a lungo termine, pertanto, nel caso in cui il Comune intendesse riconfermare in sede di approvazione definitiva quanto proposto, permarrebbero caratteristiche non idonee ad una agevole e sicura accessibilità veicolare e pedonale;

c) si rileva infine che la rilocalizzazione di aree destinate a scuola elementare dovrà essere altresì attentamente valutata in base ai disposti del D.M. 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica" il quale stabilisce che "(omissis) Le previsioni dei piani regolatori vigenti o adottate dovranno essere adeguate alle presenti norme e pertanto dovrà procedersi alle relative verifiche..."; proprio in considerazione della localizzazione proposta, si segnalano a tal fine le prescrizioni del decreto riferite ai criteri generali (art. 1.0): "(omissis) 1.0.2. *Allo scopo di garantire un massimo di relazioni che permettano a tutti gli allievi, di istruirsi, nelle migliori condizioni ambientali ed educative, ogni edificio scolastico va considerato parte di un continuum educativo, inserito in un contesto urbanistico e sociale, e non come entità autonoma.*

Pertanto, gli edifici scolastici debbono essere previsti in stretta relazione tra di loro e con altri centri di servizio, con essi integrabili sia spazialmente che nell'uso, quali: servizi sportivi, ricreativi, culturali

Con riferimento alle caratteristiche generali dell'area (art. 2.0):

"(omissis)

IV) deve avere accessi sufficientemente comodi ed ampi muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta visibilità;

V) deve consentire l'arretramento dell'ingresso principale rispetto al filo stradale in modo da offrire sufficiente sicurezza all'uscita degli alunni;

VI) non deve avere accessi diretti da strade statali e provinciali;"

Sempre in tema di accessibilità all'area, il percorso per raggiungere la scuola a piedi, dovrà (art. 1.1) "... essere agevole ed effettuabile nelle condizioni di massima sicurezza e, possibilmente, senza attraversamenti di linee di traffico ...";

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Rivarossa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso